

COPIA



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 2

del Giunta comunale

OGGETTO: **SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE URNE CINERARIE: DISPOSIZIONI OPERATIVE.**

L'anno **DUEMILASETTE**, addì **18** del mese di **GENNAIO** alle ore **19:15** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
MAROCCHI GIANMARCO		X		REMIÀ CARLO MICHELE	X		
PELLEGRINI EDVIGE	X			STANGA OSCAR	X		
MAROCCHI GIAN CARLO	X						

Assiste il Segretario Comunale **Boschetti d.ssa Marilena**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Remia Carlo Michele**, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Certifico che il presente verbale è in pubblicazione

dal **23.01.2007** al **02.02.2007**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boschetti d.ssa Marilena

**OGGETTO: SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE URNE CINERARIE:
DISPOSIZIONI OPERATIVE**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Demografico, la quale viene ritenuta meritevole di approvazione, come di seguito riportato.

Premesso che con deliberazione consiliare di data 13 dicembre 2006 n. 33, esecutiva, è stata riconosciuta la possibilità dell'affidamento ai familiari, differenziando tra richiedenti residenti nel Comune di Tenno e non residenti, delle ceneri del defunto, ai fini della conservazione in abitazioni private, demandando la definizione delle modalità procedurali per l'affidamento delle urne cinerarie all'adozione di apposita deliberazione giuntalesca.

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno dd. 1.09.2004 prot. n. 04008327 – 15100/390 n. 37/2004 avente ad oggetto "Art. 79 del D.P.R. 285/1990 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000", la quale specifica che, nell'ambito della semplificazione delle norme e delle procedure, la manifestazione di volontà dei parenti per la richiesta di cremazione può essere espressa applicando il disposto dell'art. 38, comma 3, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Ritenuto che dette disposizioni possono essere mutate anche per la manifestazione della volontà del defunto ai fini dell'affidamento dell'urna ove espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Richiamato l'art. 75 della L.P. 11.09.1998 n. 10 in materia di applicazione, nella Provincia Autonoma di Trento, del Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Ritenuto sia opportuno aderire alle richieste dei cittadini in ordine alla volontà espressa in vita dai propri defunti, relativa alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore.

Considerato altresì che è compito specifico dell'Ente pubblico, nel rispetto della normativa vigente, dare risposte positive alle istanze che provengono dalla cittadinanza amministrata.

Ritenuto opportuno, estendere analogicamente il vincolo della tumulazione nei cimiteri comunali per l'assunzione della spesa a carico del Comune, anche all'eventualità della consegna delle ceneri a richiedente residente nel territorio del Comune di Tenno.

Ritenuto necessario, stabilire l'iter procedurale per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri del defunto ai familiari richiedenti.

Accertato che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato apposto il parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Demografico ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che viene inserito in calce alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, dando atto che in ordine alla presente proposta non rilevano aspetti contabili e che pertanto non necessita l'espressione del relativo parere.

Visti:

- gli artt. 79, 80, 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- la L. 30.03.2001 n. 130;
- l'art. 75 della L.P. 11.09.1998 n. 10;
- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige;
- il parere del Consiglio di Stato Sezione Prima di data 29.10.2003 n. 2957/2003 – citato nel D.P.R. 24.02.2004 al quale il Ministero della Salute si è conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a. dd. 08.03.2004;
- la circolare del Ministero dell'Interno 1.09.2004 Prot. n. 04008327 – 15100/390 n. 37/2004;

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano.

DELIBERA

1. le ceneri del defunto, ai fini della conservazione in abitazioni private, possono essere affidate ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado) residenti nel Comune di Tenno, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi; per richiedenti l'affidamento dell'urna cineraria non residenti nel Comune di Tenno viene disposto il trasporto delle ceneri, previo nulla osta del Comune destinatario, presso il Comune di residenza del richiedente ai fini dell'eventuale successiva consegna;
2. la volontà di cui al punto 1., ove espressa dal coniuge e dai parenti, deve risultare da atto scritto, nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizione di cui all'art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
3. per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza del parente del defunto, alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, manifestata con le modalità precisate ai precedenti punti 1. e 2.; nell'istanza devono essere indicati:
 - a. i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
 - b. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - c. il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso il familiare non intendesse più custodirla;
 - f. obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
4. l'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo punto 5, da indicare nell'atto medesimo; all'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto;

5. con riferimento alla possibilità di consegna dell'urna cineraria a familiare valgono le seguenti disposizioni:
 - a. l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
 - b. sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - c. l'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna;
6. di stabilire che l'Amministrazione comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
7. cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa vigente;
8. al rilascio della autorizzazione all'affidamento familiare dell'urna cineraria provvederà il Responsabile del Servizio Demografico secondo le modalità stabilite dal presente atto;
9. nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è riconsegnata al Comune, previa formale richiesta, con assoggettamento alle modalità e tariffe previste;
10. con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione di affido;
11. in appositi registri compilati e conservati presso il servizio demografico, anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
13. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
14. di precisare, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to Remia Carlo Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boschetti d.ssa Marilena

SERVIZIO FINANZIARIO

Si certifica che l'impegno disposto con la presente deliberazione è stato registrato

INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ESERCIZIO

Tenno, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bresciani rag. Nicoletta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Tenno, li **23 gennaio 2007**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boschetti d.ssa Marilena

ESECUTIVITA'

- deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _____ ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
- deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Tenno, li **23 gennaio 2007**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boschetti d.ssa Marilena

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' INVIATA AI SEGUENTI UFFICI

TECNICO

SEGRETERIA

RAGIONERIA

ANAGRAFE
